

Inserisci le parole o gli estremi da ricercare

CERCA

PULISCI

?

Ti trovi in: Home ► Ricerca ► Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. ... ► Ricerca ► Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. ...

Torna ai risultati | ◀ Sfoglia Risultati ► | Sfoglia Documento | Vedi intero documento

Salva Stampa

Archivio
Annota <input type="checkbox"/>
Archivia <input type="checkbox"/>
Leggi dopo <input type="checkbox"/>
Correlazioni
Normativa Nazionale (1)
Codici (1)
Massime (1)

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07/05/2019) 13-06-2019, n. 26113
ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria D. - Consigliere -
Dott. PACILLI G. A. R. - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
L'avv. M. Amitrano si riportava ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Si contestava al ricorrente il reato previsto dall'art. 348 c.p. poichè aveva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Crema due richieste di revoca degli arresti domiciliari esercitando di fatto la professione di **avvocato** senza essere iscritto all'albo.

La Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio della Cassazione confermava l'accertamento di responsabilità effettuato dal Tribunale e lo condannava alla pena di Euro 200,00.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento e non avrebbe valutato il fatto che il ricorrente si era limitato a fare da tramite tra le persone ristrette e l'autorità giudiziaria, senza volere esercitare abusivamente la professione forense, ma solo aiutare i deleganti che non erano in grado di predisporle in proprio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminarmente il collegio rileva che non si registra alcuna violazione dell'art. 627 c.p.p.. Invero la Cassazione nella sentenza rescindente presupponeva l'esistenza della firma delle persone ristrette sulla istanza di sostituzione (pag. 2 della sentenza di annullamento) ed invitava la Corte di merito ad integrare rilevate carenze motivazionali sia in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sia in ordine alla possibilità di presentare atti giudiziaria servendosi di incaricati.

La Corte di appello di Brescia, tenendo in considerazione le indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento, ha rilevato che le istanze erano redatte dal C. a proprio nome, in qualità di patrocinatore delle persone ristrette, firmandole egli stesso, mentre le firme delle persone sottoposte agli arresti domiciliari comparivano solo nell'atto di delega (pag. 5 della sentenza impugnata): tali emergenze secondo l'apprezzamento della Corte di merito erano incompatibili con l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato contestato ed indicavano in modo inequivoco che il C. aveva svolto illecitamente un atto riservato agli iscritti all'albo degli avvocati: si tratta di una motivazione priva di vizi logici che non si sottrae agli oneri imposti dall'art. 627 c.p.p..

1.2. Per quanto riguarda l'estensione oggettiva della fattispecie il collegio ribadisce che integra il reato di **esercizio abusivo** di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 - dep. 23/03/2012, Cini, Rv. 251819).

Sulla scorta di tali autorevoli indicazioni si è affermato, da un lato, che il delitto previsto dall'art. 348 c.p., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012 - dep. 23/07/2012, Pinori e altro, Rv. 253272; Sez. 6, n. 42790 del 10/10/2007 - dep. 20/11/2007, P.G. in proc. Galeotti, Rv. 238088).

Da altra prospettiva si è affermato altresì che integra il reato di **esercizio abusivo** di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè l'attività venga svolta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Sez. 6, n. 33464 del 10/05/2018 - dep. 18/07/2018, Melis, Rv. 273788).

Tale ultimo approdo ermeneutico ha sviluppato le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite che hanno espressamente affermato che sono punibili anche atti "non tipici", ma riconoscibili come riferibili alle professioni protette, sempre che siano stati posti in essere in modo abituale; segnatamente è stato affermato che "la condotta "abituale" ritenuta punibile deve essere posta in essere con

le oggettive apparenze di un legittimo **esercizio** professionale, perchè solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitudine, organizzazione o remunerazione, sia perchè il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p. Tale violazione va compiuta peraltro, in conformità all'interesse protetto dal reato, su un piano generale e oggettivo, e non nella dimensione dello specifico rapporto interpersonale, con quanto ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza scriminante del consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva" (così Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 - dep. 23/03/2012, Cini, Rv. 251819).

Si tratta di una interpretazione che, risolvendo il precedente contrasto, ha assegnato rilevanza non solo alla effettuazione di atti "tipici" delle professioni protette, ma anche di quelli non tipici, ma riconosciuti come caratteristici della professione protetta sempre se svolti in modo continuativo.

1.3. Con specifico riguardo alla professione **dell'avvocato** La L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", all'art. 2, comma 5 stabilisce che sono attività esclusive **dell'avvocato**, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, mentre al successivo comma 6 aggiunge poi che "fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati".

1.4. Deve ritenersi pertanto che con riferimento alla professione protetta **dell'avvocato** sia da considerarsi attività tipica lo svolgimento di qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento e del processo svolto in piena rappresentanza degli interessati, nulla rilevando che l'atto poteva essere redatto personalmente dagli stessi, mentre esulano dagli atti tipici solo le attività di consulenza, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo (Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003 - dep. 15/04/2003, Gava Livio, Rv. 224959, contra Sez. 6, n. 32952 del 25/05/2017 - dep. 06/07/2017, Favata, Rv. 270853).

1.5. Deve ritenersi pertanto che l'attività contestata, ovvero la presentazione di una istanza di sostituzione della misura cautelare, sottoscritta unicamente dal ricorrente come rappresentante legale delle persone ristrette, si risolve in una attività "tipica" di assistenza legale svolta in piena rappresentanza degli interessati, non firmatari dell'atto: si tratta dunque di una condotta che, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, integra il reato in contestazione anche se svolta in modo isolato e non abituale.

La motivazione della sentenza impugnata si presenta priva di vizi logici e coerente con le indicate linee ermeneutiche sicchè si sottrae ad ogni censura.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2019

[Torna ai risultati](#) | [Sfoggia Risultati](#) | [Sfoggia Documento](#) | [Vedi intero documento](#) | [Salva](#) | [Stampa](#)

[Chi Siamo](#) | [Presentazione](#) | [Contenuti](#) | [Credits](#) | [Catalogo](#) | [Lavora con noi](#) | [Disclaimer](#) | [Gestione cookie](#)

(©)Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati.

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20